SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 aprile 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

Corte dei conti

DELIBERAZIONE 14 marzo 2008.

Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166-168 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2008. (Deliberazione della Sezione delle autonomie n. 3/AUT/2008).

DELIBERAZIONE 14 marzo 2008.

Linee guida e relativo questionario per i collegi sindacali degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'attuazione dell'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007. (Deliberazione della Sezione delle autonomie n. 4/AUT/2008).

08A02169 - 08A02170

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 marzo 2008, n. **76.**

Regolamento concernente disposizioni per l'adempimento degli obblighi di comunicazione a carico delle imprese, per le modalità di accertamento e verifica delle spese per il credito d'imposta inerente le attività di ricerca e di sviluppo, di cui ai commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti i commi 280, 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con i quali si prevede che:

a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, è attribuito alle imprese un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, e che tale misura è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca;

ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono superare l'importo di 15 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta;

il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso;

Visto il comma 283 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006 il quale prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria;

Visto il comma 66 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che modifica i commi 280 e 281 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006, elevando al 40 per cento la misura del credito d'imposta per i costi di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca, ed elevando, inoltre, a 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta l'importo complessivo massimo dei costi su cui determinare il credito d'imposta;

Vista la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01);

Vista la decisione della Commissione europea dell'11 dicembre 2007 C(2007) 6042 def. con la quale si stabilisce che il credito d'imposta sopra citato, non classificandosi come aiuto di Stato, non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1 del Trattato CE;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 febbraio 2008;

Ritenuto di accogliere le osservazioni e proposte formulate dal Consiglio di Stato, valutando di non dare corso all'accoglimento dei suggerimenti rimessi alla valutazione delle Amministrazioni proponenti, di cui ai punti 1.2, 1.4.2 del citato parere, in quanto suscettibili di ingenerare problematicità applicative;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota del 14 marzo 2008 ed il relativo nulla osta manifestato con nota del 20 marzo 2008;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Con il presente decreto sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alle attività di ricerca e di sviluppo agevolabili e alle modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese e dei costi sostenuti e della loro coerenza con la disciplina comunitaria.

Art. 2.

Attività ammissibili

1. Coerentemente con quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, sono ammissibili al

credito d'imposta di cui ai commi 280 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le seguenti attività di ricerca e sviluppo:

a) lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti; creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera *c)*;

c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non sono ammissibili le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del credito d'imposta le imprese operanti in tutti i settori di attività, escluse le imprese in difficoltà di cui alla definizione degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/2).

Art. 4.

Costi ammissibili

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta, sono ammissibili, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta, i costi, nella misura congrua e pertinente, riguardanti:

a) il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici, purché impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo;

b) gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

c) i fabbricati ed i terreni esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

d) la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

e) i servizi di consulenza, utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca e sviluppo;

f) le spese generali;

g) i costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo.

2. Con riferimento ai costi di cui alla lettera *a)* del comma 1, viene preso in considerazione il costo aziendale del personale dipendente, compreso quello assunto con contratto «a progetto», in rapporto all'effettivo impiego per le attività di ricerca e sviluppo.

3. Con riferimento ai costi di cui alla lettere *b)* e *c)* del comma 1, sono ammissibili le quote di ammortamento, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze del 31 dicembre 1988, recante Coefficienti di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali impiegati nell'esercizio di attività commerciali, arti e professioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio 1989, n. 27, S.O., in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo.

4. Con riferimento ai costi di cui alla lettera *f)*, del comma 1, sono ammissibili spese generali forfetarie nella misura del 10% dei costi di cui al comma 1, lettera *a)*.

5. I fabbricati, gli strumenti e le attrezzature, sono ammissibili anche se acquisiti mediante locazione finanziaria, a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a quella stabilita dall'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In tal caso, alla determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo.

Art. 5.

Procedure di comunicazione

1. L'impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta.

Art. 6.

Controlli

1. I controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta da parte delle imprese beneficiarie sono effettuati dall'Agenzia delle entrate nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, che, previa richiesta della stessa Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo.

2. Con riferimento ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta, le imprese beneficiarie sono tenute a conservare tutta la documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività degli stessi e in particolare, oltre ai titoli di spesa relativi alle acquisizioni di beni e servizi:

a) per quanto riguarda i costi del personale, fogli di presenza nominativi riportanti per ciascun giorno le ore impiegate nell'attività di ricerca e sviluppo, firmati dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, ovvero dal responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo;

b) per quanto riguarda gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

c) per quanto riguarda i fabbricati dedicati esclusivamente alla realizzazione di centri di ricerca, dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa, ovvero del responsabile dell'attività di ricerca e sviluppo, relativa alla misura ed al periodo in cui gli stessi sono stati utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo;

d) per quanto riguarda le acquisizioni effettuate mediante locazione finanziaria, documentazione attestante il costo sostenuto dal concedente.

3. La documentazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 2 è predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ed è controfirmata da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Art. 7.

Recupero del credito

1. Qualora venga accertato il mancato rispetto dei presupposti e delle condizioni previste per la fruizione del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate procede al recupero dell'importo indebitamente fruito, dei relativi interessi e delle sanzioni applicabili, secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposta sui redditi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 28 marzo 2008

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 356

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) o nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 1, commi 280, 281 e 282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., sono i seguenti:

«280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità dei commi da 281 a 285. La misura del 10 per cento è elevata al 40 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca.

281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.

282. Il credito d'imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.».

— Il testo degli articoli 96 e 109, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., sono i seguenti:

«Art. 96. *(Interessi passivi).* — 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera *b)*, dell'art. 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'art. 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere *a)* e *b)*, e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'art. 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'art. 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'art. 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'art. 110 del presente testo unico, dall'art. 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'art. 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere *b)* e *c)*. Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2.».

«5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente.».

— Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174, è il seguente:

«Art. 17. *(Oggetto).* — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.».

— Il testo dell'art. 1, commi 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., è il seguente:

«283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2008, sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria di cui al comma 280.».

— Per il testo dell'art. 1, commi 280, 281, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si veda le note alle premesse.

— La disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 dicembre 2006, n. C 323.

— Il testo dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato che istituisce la Comunità europea, recante «Aiuti concessi dagli Stati» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 325 del 24 dicembre 2002, è il seguente:

«Art. 87. — 1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.».

— Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O., è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, commi 280, 281 e 282, della legge 27 dicembre 2006, si veda le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Il testo della Comunicazione della Commissione europea per gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° ottobre 2004, n. C244.

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 102, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., è il seguente:

«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera *b)*, la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'art. 96.».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 1, commi da 421 a 423 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.:

«421. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'art. 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. La disposizione del primo periodo non si applica alle attività di recupero delle somme di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

422. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

423. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 421, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo di imposta.».

08G0101

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa, e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di San Cipriano d'Aversa;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svolgimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Cipriano d'Aversa, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Silvana Riccio, prefetto;

dott. Giuseppe Marani, viceprefetto;

dott. Sebastiano Giangrande, dirigente II fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1º aprile 2008
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 3, foglio n. 320

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di San Cipriano d'Aversa (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il comune di San Cipriano d'Aversa, che è ricompreso nel contesto territoriale dell'agro aversano, caratterizzato da elevati indici di criminalità e dalla presenza di un cartello criminale particolarmente interessato alle attività edilizie ed urbanistiche e ad insinuarsi negli apparati politico-amministrativi degli enti locali, era già stato interessato, nell'anno 1992 da un provvedimento di scioglimento degli organi amministrativi per ingerenze della criminalità organizzata nella vita dell'ente.

In esito a specifiche attività info-investigative condotte sul territorio dalle forze di polizia, dalle quali emergevano elementi riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il prefetto di Caserta ha disposto, con provvedimento del 24 novembre 2006, l'accesso presso il comune di San Cipriano d'Aversa ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito.

La commissione di accesso, prorogata nell'incarico con provvedimento del 23 febbraio 2007, nella relazione conclusiva sugli accertamenti svolti si è soffermata in particolare sui seguenti elementi: *a)* le frequentazioni ed i rapporti di parentela tra amministratori, dipendenti comunali e pregiudicati, anche appartenenti alla criminalità organizzata; *b)* sui recenti risvolti investigativi che coinvolgono alcuni dipendenti ed amministratori; *c)* sulle procedure di affidamento dei servizi e di appalto dei lavori pubblici.

Per quanto riguarda l'esame delle posizioni individuali degli amministratori e dei dipendenti, la commissione ha messo in luce un «reticolato» di parentele e frequentazioni con persone compromesse in attività illecite. Al riguardo la commissione ha evidenziato che i predetti rapporti assumono il carattere della molteplicità e si traducono, in più circostanze, come si dirà in seguito, in aggiudicazioni di appalti di opere pubbliche e forniture sia a soggetti collegati a destinatari di provvedimenti interdittivi antimafia, sia a soggetti gravati da condanne o precedenti di polizia per reati attinenti alle organizzazioni mafiose.

Nell'esame delle posizioni individuali la commissione si è soffermata in particolare: 1) su un consigliere comunale, assessore fino all'ottobre 2006, che in occasione dell'arresto avvenuto nel 2003 in Germania di un noto latitante, fu controllato alla guida dell'autovettura che seguiva quella del latitante, a bordo della quale vi era la moglie di quest'ultimo; 2) sulle parentele e i precedenti penali del dirigente del settore urbanistica dell'ufficio tecnico, il cui incarico è stato revocato solo nel maggio del 2007; 3) sulla posizione di «predominio» all'interno del Comando della polizia municipale, di un vigile urbano, fratello di un noto latitante, efferato esponente del clan camorristico dei «Casalesi», ruolo che gli ha consentito di utilizzare la sede istituzionale per incontri con pregiudicati e di disporre dell'autovettura di servizio per attività di carattere strettamente privato.

Il predetto vigile urbano, nonostante un provvedimento prefettizio di revoca della qualifica di agente di P.S. risalente al 1995, ha continuato ad operare presso il Comando di polizia municipale fino al gennaio 2007, quando a sua richiesta è stato trasferito con mobilità interna presso il settore manutenzione beni comunali.

Il predetto dipendente è, peraltro, al centro di una attività di indagine sfociata nell'adozione del provvedimento di perquisizione del Comando di polizia municipale, disposta, il 24 settembre 2007, dalla Direzione distrettuale antimafia. L'attività di indagine, finalizzata in un primo momento ad individuare le possibili protezioni a tutela della latitanza del fratello del suddetto vigile urbano, ha portato alla emissione di una informazione di garanzia a carico di nove dipendenti comunali e vigili urbani, con la contestazione al predetto vigile del reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. Le indagini effettuate hanno rilevato che lo stesso, unitamente al comandante e ad altri vigili, imponeva o comunque induceva commercianti e imprenditori locali al pagamento di somme di denaro, abusando delle funzioni e dei poteri di competenza.

Il prefetto ha, altresì, riferito che, sulla base di specifica attività investigativa, è emerso che un assessore di quella giunta avrebbe ospitato presso la propria abitazione di sicuro almeno un latitante, esponente di spicco della criminalità organizzata, recentemente arrestato.

Con riferimento, infine, alle procedure di affidamento di servizi e di aggiudicazione degli appalti, l'esame operato dalla commissione di accesso mette sicuramente in evidenza l'intervento di soggetti con pregiudizi e con frequentazioni e rapporti di parentela con esponenti dei clan camorristici locali. Tale situazione, come sostenuto dal prefetto, evidenzia un'inerzia dell'amministrazione nel ruolo di controllo e di impulso che ha comportato in molti casi l'aggiudicazione di appalti e forniture a soggetti destinatari di provvedimenti interdittivi antimafia e a soggetti gravati da condanne o precedenti di polizia per reati di mafia.

Gli accertamenti posti in essere dalla commissione di accesso hanno, quindi, evidenziato, inequivocabilmente, convergenti elementi sintomatici della tendenza a soddisfare gli interessi dei gruppi affaristici legati alla criminalità organizzata da parte degli organi elettivi dell'ente, oltre che dell'apparato burocratico.

Sulla base di tali elementi il prefetto di Caserta, con relazione del 27 novembre 2007, ha proposto l'applicazione della misura straordinaria prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di evitare che non sia ulteriormente compromessa la libera determinazione degli organi elettivi, che allo stato pregiudica il buon andamento dell'amministrazione, asservita ad interessi e ad ambienti criminali.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni indicate per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di San Cipriano d'Aversa (Caserta).

Roma, 5 marzo 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A02507

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008.

Sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Vis Sorgente del Ciliegio» di Carpineti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003;

Visto che l'art. 17, comma 3, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare il permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali, prevede, tra l'altro, che i soggetti titolari di riconoscimento devono produrre annualmente, al Ministero della salute, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, una autocertificazione concernente il mantenimento delle caratteristiche dell'acqua minerale, nonché una analisi chimica ed una analisi microbio1ogica relative a prelievi effettuati nel corso dell'anno alle singole sorgenti;

Considerato che il suddetto art. 17, comma 3, prevede altresì che la mancata ricezione della suddetta documentazione comporta la sospensione della validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale;

Preso atto che da parte della società titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Vis Sorgente del Ciliegio» di Carpineti (Reggio Emilia) non è pervenuta alcuna certificazione dell'acqua relativa all'anno 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni espresse in premessa, è sospesa la validità del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Vis Sorgente del Ciliegio» di Carpineti (Reggio Emilia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.

Il presente decreto sarà tasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale reggente: GRECO

08A02424

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 aprile 2008.

Concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, legge n. 244/2007, in favore dei dipendenti delle società IXFIN S.p.a. di Marcianise. (Decreto n. 43193).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1-*quinquies* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria di Stato on. Rosa Rinaldi in data 31 gennaio 2008, relativo alla società IXFIN S.p.a per la quale sussistono le condizioni previste dal sopraccitato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale presentata dall'azienda individuata dal predetto accordo;

Visto lo stanziamento di 460 milioni di euro — a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni — previsto dall'art. 2, comma 521 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, entro il 31 dicembre 2008, in favore dei lavoratori interesati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata, per il periodo dal 6 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria on. Rosa Rinaldi in data 31 gennaio 2008, in favore di un numero massimo di 780 dipendenti della società IXFIN S.p.a., unità di Marcianise (Caserta).

Gli interventi sono disposti nel limite massimo di € 15.306.276,96.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo pari ad € 15.306.276,96, graverà sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2 l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

08A02578

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cooperativa agricola S. Francesco - Soc. coop. agricola a r.l.», in Lamezia Terme, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2007, con il quale la società «Cooperativa agricola S. Francesco - Soc. coop. agricola a r.l.», con sede in Lamezia Terme (Catanzaro), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Salvatore Puccio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 30 novembre 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Peppino Russo, nato a Luzzi (Cosenza) il 16 dicembre 1958, con studio in Cosenza, via degli Stadi n. 32, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Salvatore Puccio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02501

DECRETO 25 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale cooperativa di Casalzuigno - Società a responsabilità limitata», in Casalzuigno.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1984 con il quale la cooperativa «Latteria sociale cooperativa di Casalzuigno - Società a responsabilità limitata», con sede in Casalzuigno (Varese) è stata sciolta ai sensi dell'ex art. 2544 del codice civile e il dott. Giuseppe Guenzani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il dott. Giuseppe Guenzani non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 21 settembre 2007;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carrara Ivano nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, con studio in Bergamo, via dei Carpinoni n. 25 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Latteria sociale cooperativa di Casalzuigno - Società a responsabilità limitata», con sede in Casalzuigno (Varese), già sciolta ai sensi dell'ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 20 giugno 1984 in sostituzione del dott. Giuseppe Guenzani, revocato.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02505

DECRETO 25 febbraio 2008.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cassa di mutualità del Sannio - Soc. coop. a responsabilità limitata» in sigla «C.M.S. soc. coop. a r.l.», in Benevento.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2006 con il quale la società cooperativa «Cassa di mutualità del Sannio - Soc. coop. a responsabilità limitata», in sigla «C.M.S. Soc. coop. a r.l.», con sede in Benevento, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott. Antonello Frangiosa, avv. Michele Pansino e il dott. Francesco Ferragina ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 3 gennaio 2008 con la quale il dott. Francesco Ferragina ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Luigi Muraca, nato a Catanzaro il 7 maggio 1964, domiciliato in Lamezia Terme (Catanzaro), via dei Mille n. 5, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Francesco Ferragina, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A02506

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 2007.

Finanziamento di progetti di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il Programma nazionale della ricerca (PNR 2005-2007) approvato dal CIPE nella riunione del 18 marzo 2005 riportante le strategie nazionali per la ricerca e l'innovazione, ivi incluse le indicazioni di questa amministrazione per la ricerca nel sistema agricolo;

Visto il Programma nazionale di ricerca sull'agricoltura biologica (PNR-AB) adottato in data 19 dicembre 2001;

Visto la legge n. 488 del 23 dicembre 1999 ed in particolare l'art. 59;

Visto il decreto MIPAF del 31 luglio 2003 recante l'approvazione della graduatoria finale dei progetti di ricerca scientifica e tecnologica sull'agricoltura biologica di cui al decreto ministeriale 30 luglio 2002;

Visto il decreto MIPAF n. 120 del 24 marzo 2004, e successivi aggiornamenti, che, sul dettato del decreto ministeriale n. 375 del 21 luglio 2003, istituisce l'albo di esperti per la valutazione dei progetti di ricerca finanziati da questo Ministero;

Visto il decreto n. 406 del 31 luglio 2003 che istituisce il comitato di valutazione scientifica dei progetti di ricerca e sperimentazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 38 del 7 marzo 2003 recante disposizioni in materia di agricoltura;

Visto il decreto ministeriale n. 200/07 del 18 luglio 2007, recante modalità di funzionamento del Fondo a sostegno delle attività indicate al comma 1, lettera *a)* dell'art. 3 della citata legge n. 38/2003;

Visto il decreto ministeriale n. 142059 che in applicazione della disposizione di cui al citato art. 59 della legge 488 del 23 dicembre 1999, dispone una variazione in aumento in termini di competenza e cassa del cap. 7742, art. 2 nello stato di previsione del MIPAAF per l'anno finanziario 2007;

Decreta:

Art. 1.

Obiettivi

Con il presente decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali intende finanziare progetti di ricerca nel settore dell'agricoltura biologica secondo modalità di finanziamento a sportello riguardanti tematiche di ricerca su base libera, cioè presentate su iniziativa dei ricercatori e rispondenti alle priorità evidenziate nei documenti di programmazione Regionale, nazionale e comunitaria.

Art. 2.

Risorse finanziarie

L'importo totale delle risorse destinate al finanziamento di progetti di ricerca nel settore biologico, secondo le modalità a sportello, è pari ad € 3.922.804,00. Ciascun progetto deve prevedere una richiesta di finanziamento non superiore a € 400.000,00 nonché una durata non superiore a 36 mesi.

Art. 3.

Requisiti di ammissione dei piani di fattibilità

1. Possono presentare piani di fattibilità il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (di seguito denominato C.R.A), oppure i Dipartimenti o istituti universitari, oppure enti pubblici di ricerca nazionali, regionali, di province autonome, e di altri enti territoriali, i consorzi interuniversitari.

2. Possono, altresì, presentare piani di fattibilità gli enti privati ed altri enti che svolgono attività di ricerca non a scopo di lucro, unicamente se hanno tra i loro scopi istituzionali la ricerca.

3. Le azioni di ricerca indicate non devono essere già inserite in altri progetti in atto o in fase di attivazione finanziati da questa e/o altre amministrazioni, se non come approfondimenti ulteriori o azioni su più ampia scala di aspetti specifici già considerati in altre iniziative.

Art. 4.

Modalità di presentazione dei progetti

1. La presentazione dei progetti avviene come piani di fattibilità redatti secondo il modello e relative istruzioni di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale n. 200 del 18 luglio 2007.

Il piano di fattibilità dovrà essere recapitato a mano o inoltrato a mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale - POSR IV ricerca e sperimentazione, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Della data di inoltro farà fede il timbro postale o, se consegnato direttamente, il timbro del protocollo di questa Direzione generale.

I piani di fattibilità inviati dopo il termine fissato e quelli che risultassero incompleti o non conformi a quanto indicato dal presente decreto saranno dichiarati inammissibili.

Art. 5.

Istruttoria e valutazione

1. La Direzione generale dello sviluppo rurale cura l'istruttoria, compresa l'ammissibilità alla valutazione tecnico-scientifica dei piani di fattibilità presentati, e affida al gruppo tecnico-scientifico di cui all'art. 4 del decreto ministeriale n. 200/2007 la selezione dei piani di fattibilità ammessi a valutazione.

La valutazione dei piani di fattibilità si basa sui criteri di seguito riportati:

competenza scientifica dell'unità proponente;

adeguatezza delle risorse disponibili;

adeguatezza delle risorse richieste rispetto alle attività proposte;

chiarezza e verificabilità degli obiettivi e dei risultati;

grado di innovazione scientifica conseguibile in relazione allo stato dell'arte;

rispondenza tra obiettivi e metodologie scientifiche adottate per conseguirli.

A seguito di eventuale giudizio positivo del piano di fattibilità, il Mipaaf chiederà ai proponenti il dettaglio del progetto mediante la compilazione delle apposite schede (allegato 1 decreto ministeriale n. 200 del 18 luglio 2007) da sottoporre alla valutazione del Comitato.

I modelli, di cui al decreto ministeriale n. 200 del 18 luglio 2007 sono reperibili al sito: (http://www.politicheagricole.it/RicercaSperimentazione/default).

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2007

Il direttore generale: SERINO

08A02535

DECRETO 27 marzo 2008.

Disposizioni per l'erogazione di un aiuto di Stato a sostegno del settore della trasformazione del pomodoro per la campagna di commercializzazione 2007/2008.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1182/07 del Consiglio, del 26 settembre 2007, recante norme specifiche per il settore ortofrutticolo e in particolare l'art. 43, lettera *b),* che autorizza la Spagna e l'Italia ad erogare, nel corso della campagna di commercializzazione 2007/2008, un aiuto di Stato di un importo massimo di 15 milioni di euro al fine di aiutare il settore della trasformazione del pomodoro ad adeguarsi alle disposizioni del medesimo regolamento;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, e in particolare all'art. 42, comma 2, che dispone che l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA è autorizzata ad attivare, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, le misure nazionali a supporto della riforma dell'organizzazione comune di mercato dell'ortofrutta, nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, per l'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 289, della legge n. 296 del 2006;

Considerato, che la richiamata legge 29 novembre 2007, n. 222, dispone altresì che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce i criteri per il riparto, tra le regioni interessate delle richiamate risorse;

Considerata l'opportunità di intervenire a sostegno della produzione di pomodoro destinato alla trasformazione, onde attenuare l'impatto della riduzione dell'aiuto comunitario destinato ai produttori;

Ritenuto di dover adottare quale criterio di riparto la distribuzione territoriale dell'aiuto comunitario già corrisposto nella campagna 2007/2008 a favore dei produttori per i quantitativi di pomodoro conferiti alla trasformazione nell'ambito del regime di aiuti di cui al regolamento (CE) n. 2201/96;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 marzo 2008;

Decreta:

Art. 1.

L'AGEA è autorizzata a corrispondere, entro il 14 giugno 2008, una integrazione dell'aiuto comunitario erogato per la campagna di commercializzazione 2007/2008 a favore dei produttori per i quantitativi di pomodoro conferiti alla trasformazione nell'ambito del regime di aiuti di cui al regolamento (CE) n. 2201/96, nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 341

08A02590

DECRETO 2 aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio Cavallo Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto del 7 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 170 del 23 luglio 2005 con il quale il Laboratorio Cavallo Srl, ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 12 marzo 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 maggio 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al Laboratorio Cavallo Srl, ubicato in Salerno, corso Garibaldi n. 130, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 30 maggio 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II
Numero di iodio	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

08A02411

DECRETO 2 aprile 2008.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Mondeco Srl», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 18 gennaio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 44 del 23 febbraio 2005 con il quale al laboratorio Mondeco Srl, ubicato in Piobesi d'Alba (Cuneo), località Catena Rossa n. 4/D è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 25 marzo 2008;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 dicembre 2005 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Mondeco Srl, ubicato in Piobesi d'Alba (Cuneo), località Catena Rossa n. 4/D, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 dicembre 2009 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2008

Il capo Dipartimento: AMBROSIO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 13
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/1990 allegato 14
Alcalinità delle ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 10
Anidride solforosa libera e totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 25, par. 2.3
Calcio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 29
Ceneri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 9
Cloruri	DM 19/06/1965 GU n. 168 9/07/1965
Estratto secco dedotti gli zuccheri	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/1990 allegato 4
Ferro	Reg. CEE 2676/1990 allegato 30, par. 2

Gradazione alcolica complessiva	DPR n. 162 12 /02/1965 GU n. 73 23/03/1965 SO
Intensità colorante e tonalità	Reg. CEE 2676/1990 allegato 40, par. 4
Magnesio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 28
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/1990 allegato 1, par. 5.2
pH	Reg. CEE 2676/1990 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/1990 allegato 35
Potassio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 27, par. 3
Rame	Reg. CEE 2676/1990 allegato 31
Sodio	Reg. CEE 2676/1990 allegato 26, par. 3
Solfati	Reg. CEE 2676/1990 allegato 12, par. 2
Titolo alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/1990 allegato 3 + Reg. CE 128/2004 allegato 4-*bis*
Zinco	Reg. CEE 2676/1990 allegato 34
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/1990 allegato 5, par. 3.2

08A02412

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 marzo 2008.

Modifiche al decreto 31 ottobre 2007, recante «Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi, allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi».

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 relativo alle attribuzioni dei dirigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare l'art. 8 relativo alle attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Tenuto conto che i Capitoli VI e VII della precitata convenzione, come emendata, fanno rinvio, per gli aspetti tecnici, alle disposizioni contenute nel Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come emendato;

Visto il proprio decreto 31 ottobre 2007, recante «Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi allegate al decreto del Ministro della marina mercantile 22 luglio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 240 del 12 ottobre 1991) e procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco dei carichi medesimi» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 274 del 24 novembre 2007;

Considerato che il succitato decreto consente il trasporto dei «materiali pericolosi solo se trasportati alla rinfusa» (Material Hazardous only in Bulk MHB) sulle navi munite di attestazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico, attestante la rispondenza alle norme del decreto medesimo;

Considerato, altresì, che il succitato Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), la cui applicazione a livello internazionale è raccomandata, disciplina in maniera equivalente il trasporto dei «materiali pericolosi solo se trasportati alla rinfusa» (Material Hazardous only in Bulk MHB);

Ritenuto opportuno consentire il trasporto dei «materiali pericolosi solo se trasportati alla rinfusa» (Material Hazardous only in Bulk MHB) anche sulle navi straniere munite di attestazione di rispondenza alle equivalenti norme del succitato BC Code rilasciata dall'Amministrazione di bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa;

Decreta:

Art. 1.

1. Il paragrafo 4.2, delle «Disposizioni amministrative» di cui all'allegato I al decreto 31 ottobre 2007, in premessa citato, è sostituito dal seguente:

«4.2 In caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo B dell'Appendice 1 classificati MHB:

a) l'attestazione di idoneità, di cui al successivo punto 4.5, rilasciata dall'organismo tecnico;

b) per le navi di bandiera straniera, in alternativa all'attestazione di cui alla precedente lettera *a)*, attestazione di rispondenza alle equivalenti norme del Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come emendato, rilasciata dall'Amministrazione di bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa.».

Art. 2.

1. Il paragrafo 5.2, di cui all'allegato II al decreto 31 ottobre 2007, in premessa citato, è sostituito dal seguente:

«5.2 In caso di trasporto di carichi solidi alla rinfusa di cui al gruppo B dell'Appendice 1 al decreto ministeriale 22 luglio 1991 classificati MHB:

a) l'attestazione di idoneità, di cui al successivo punto 5.5, rilasciata dall'organismo tecnico;

b) per le navi di bandiera straniera, in alternativa all'attestazione di cui alla precedente lettera *a)*, attestazione di rispondenza alle equivalenti norme del Codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (BC Code), adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione A. 434 (XI) in data 15 novembre 1979, come emendato, rilasciata dall'Amministrazione di bandiera della nave o da un organismo autorizzato dalla stessa.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2008

Il comandante generale: POLLASTRINI

08A02508

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 4 aprile 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania Conservatoria dei RR.II.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999 n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i SS.GG., il Personale e l'Organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le Direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 2095/2008 del 10 marzo 2008 del Direttore dell'ufficio provinciale di Sassari, con la quale è stata comunicata la causa e il periodo del mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata della Conservatoria dei RR. II.- Servizio di pubblicità immobiliare di Tempio Pausania, confermata successivamente con nota n. 2515 del 28 marzo 2008;

Atteso che il mancato funzionamento è stato determinato dall'attivazione delle nuove procedure informatiche relative al Servizio di P.I.;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopra citato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopra citate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del contribuente espresso con nota n. UGC/1050 del 31 marzo 2008, ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498;

Decreta:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Sassari - Sezione staccata di Tempio Pausania Conservatoria dei RR.II. - Servizio di pubblicità immobiliare, per i giorni 25 e 26 marzo 2008.

La presente disposizione verra pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 4 aprile 2008

Il direttore regionale: DI BENEDETTO

08A02551

DETERMINAZIONE 7 aprile 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro 5, Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 12, che ha modificato gli articoli 1 e 3 citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e che prevede, tra l'altro, che il periodo di mancato o irregolare funzionamento di singoli uffici finanziari è accertato con decreto del direttore del competente ufficio di vertice dell'agenzia fiscale interessata;

Visto l'art. 6 del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio, che stabilisce che le strutture di vertice dell'Agenzia sono, tra l'altro, le direzioni regionali;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003, definendo le strutture di vertice tra cui la presente Direzione;

Vista la nota n. 2957 del 20 marzo 2008 con la quale l'Ufficio provinciale di Reggio Emilia ha comunicato la chiusura anticipata dei servizi catastali e ipotecari per lo svolgimento di assemblea sindacale il giorno 14 marzo 2008;

Accertato che il mancato funzionamento si è effettivamente verificato e che non è dipeso da causa imputabile all'Ufficio;

Visto il benestare n. 3 (prot. n. 187) del 27 marzo 2008 dell'ufficio del Garante del contribuente sull'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Reggio Emilia;

Determina:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Reggio Emilia causa assembla sindacale nella giornata del 14 marzo 2008.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 7 aprile 2008

Il direttore regionale: CESARO

08A02579

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 14 aprile 2008.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 20 dicembre 2004, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 40447 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati *A* e *B* al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con note prot. n. 4095 e n. 2635 datate rispettivamente 3 e 17 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 51437 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *B* al decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004;

Vista la nota prot. n. 1159 del 3 aprile 2008 con la quale l'INPDAP ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del suddetto decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004 relativamente agli identificativi catastali di alcuni immobili ivi individuati;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 40447 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Ascoli Piceno, via Rua della Scala, individuato con decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004, di cui alla pag. 23 della *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004 è la seguente:

Comune	Indirizzo	Tipologia catasto	Foglio	Particella	Sub
Ascoli Piceno	Via Rua della Scala	NCEU	169	1050	—
Ascoli Piceno	Via Rua della Scala	NCEU	169	1053	3

L'esatta e completa identificazione catastale dell'immobile sito in Ferrara, via Palestro, 64, individuato con decreto n. 40447 del 20 dicembre 2004, di cui alla pag. 23 della *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 2004 è la seguente:

Comune	Indirizzo	Tipologia catasto	Foglio	Particella	Sub
Ferrara.	Via Palestro, 64	NCEU	382	224	3
Ferrara.	Via Palestro, 64	NCEU	382	244	3
Ferrara.	Via Palestro, 64	NCEU	382	244	1
Ferrara.	Via Palestro, 64	NCEU	382	245	—
Ferrara.	Via Palestro, 64	NCEU	382	246	—

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 aprile 2008

Il direttore: SPITZ

08A02592

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMA E DELLE FINANZE

Attribuzione del bene immobile di proprietà della Federmutua coltivatori diretti della regione Lazio

Con decreto interministeriale del 1º aprile 2008 del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la regione Lazio, è stata disposta, ai sensi del quarto comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'attribuzione all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti (ora Ispettorato generale di finanza - Settore enti in liquidazione) presso il Ministero dell'economia e delle finanze del bene immobile e dei relativi beni mobili in esso allocati, ubicato a Roma - via dei Frentani, n. 6, di proprietà della soppressa Federmutua coltivatori diretti per essere realizzato.

08A02569

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di marzo 2008, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2007	Marzo	129,0	1,5	3,6
	Aprile	129,2	1,4	3,4
	Maggio	129,6	1,4	3,6
	Giugno	129,9	1,6	3,7
	Luglio	130,2	1,6	3,7
	Agosto	130,4	1,6	3,7
	Settembre	130,4	1,6	3,6
	Ottobre	130,8	2,0	3,7
	Novembre	131,3	2,3	4,1
	Dicembre	131,8	2,6	4,4
	Media	*130,0*		
2008	Gennaio	132,2	2,9	4,4
	Febbraio	132,5	2,9	4,4
	Marzo	133,2	3,3	4,8

08A02647

AGENZIA DEL TERRITORIO

lenco dei comuni per i quali sono state eseguite le rettifiche d'ufficio, in autotutela, degli aggiornamenti della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2007 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione alle variazioni colturali relative all'anno 2007, eseguite ai sensi del comma 33 dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, si è provveduto «d'ufficio», in autotutela, alla rettifica degli aggiornamenti delle particelle per i quali si è accertata la presenza di incongruenze nell'attribuzione delle qualità catastali e dei relativi redditi.

Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie e i redditi dominicale ed agrario, nonché l'eventuale simbolo di deduzione sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi dei competenti uffici provinciali dell'Agenzia del territorio e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaterritorio.gov.it/.

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

ALLEGATO

Arezzo	ANGHIARI	A291	Firenze	MONTAIONE	F398
Arezzo	AREZZO	A390	Firenze	MONTELUPO FIORENTINO	F551
Arezzo	BADIA TEDALDA	A541	Firenze	MONTESPERTOLI	F648
Arezzo	BIBBIENA	A851	Firenze	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270
Arezzo	BUCINE	B243	Firenze	PELAGO	G420
Arezzo	CAPOLONA	B670	Firenze	PONTASSIEVE	G825
Arezzo	CAPRESE MICHELANGELO	B693	Firenze	REGGELLO	H222
Arezzo	CASTEL FOCOGNANO	C102	Firenze	RIGNANO SULL`ARNO	H286
Arezzo	CASTELFRANCO DI SOPRA	C112	Firenze	RUFINA	H635
Arezzo	CASTEL SAN NICCOLO`	C263	Firenze	SAN CASCIANO IN VAL DI PESA	H791
Arezzo	CASTIGLION FIBOCCHI	C318	Firenze	SAN GODENZO	H937
Arezzo	CASTIGLION FIORENTINO	C319	Firenze	SAN PIERO A SIEVE	I085
Arezzo	CAVRIGLIA	C407	Firenze	SCARPERIA	I514
Arezzo	CHITIGNANO	C648	Firenze	SESTO FIORENTINO	I684
Arezzo	CHIUSI DELLA VERNA	C663	Firenze	SIGNA	I728
Arezzo	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	C774	Firenze	TAVARNELLE VAL DI PESA	L067
Arezzo	CORTONA	D077	Firenze	VAGLIA	L529
Arezzo	FOIANO DELLA CHIANA	D649	Firenze	VICCHIO	L838
Arezzo	LATERINA	E468	Firenze	VINCI	M059
Arezzo	LORO CIUFFENNA	E693	Grosseto	ARCIDOSSO	A369
Arezzo	LUCIGNANO	E718	Grosseto	CAMPAGNATICO	B497
Arezzo	MARCIANO DELLA CHIANA	E933	Grosseto	CAPALBIO	B646
Arezzo	MONTEMIGNAIO	F565	Grosseto	CASTEL DEL PIANO	C085
Arezzo	MONTERCHI	F594	Grosseto	CASTELL`AZZARA	C147
Arezzo	MONTE SAN SAVINO	F628	Grosseto	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	C310
Arezzo	MONTEVARCHI	F656	Grosseto	CINIGIANO	C705
Arezzo	ORTIGNANO RAGGIOLO	G139	Grosseto	CIVITELLA PAGANICO	C782
Arezzo	PERGINE VALDARNO	G451	Grosseto	FOLLONICA	D656
Arezzo	PIAN DI SCO	G552	Grosseto	GAVORRANO	D948
Arezzo	PIEVE SANTO STEFANO	G653	Grosseto	GROSSETO	E202
Arezzo	POPPI	G879	Grosseto	ISOLA DEL GIGLIO	E348
Arezzo	PRATOVECCHIO	H008	Grosseto	MAGLIANO IN TOSCANA	E810
Arezzo	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901	Grosseto	MANCIANO	E875
Arezzo	SANSEPOLCRO	I155	Grosseto	MASSA MARITTIMA	F032
Arezzo	SESTINO	I681	Grosseto	MONTE ARGENTARIO	F437
Arezzo	STIA	I952	Grosseto	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612
Arezzo	SUBBIANO	I991	Grosseto	MONTIERI	F677
Arezzo	TALLA	L038	Grosseto	ORBETELLO	G088
Arezzo	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123	Grosseto	PITIGLIANO	G716
Firenze	BAGNO A RIPOLI	A564	Grosseto	ROCCALBEGNA	H417
Firenze	BARBERINO DI MUGELLO	A632	Grosseto	ROCCASTRADA	H449
Firenze	BARBERINO VAL D`ELSA	A633	Grosseto	SANTA FIORA	I187
Firenze	BORGO SAN LORENZO	B036	Grosseto	SCANSANO	I504
Firenze	CALENZANO	B406	Grosseto	SCARLINO	I510
Firenze	CAMPI BISENZIO	B507	Grosseto	SEGGIANO	I571
Firenze	CAPRAIA E LIMITE	B684	Grosseto	SEMPRONIANO	I601
Firenze	SCANDICCI	B962	Grosseto	SORANO	I841
Firenze	CASTELFIORENTINO	C101	Livorno	BIBBONA	A852
Firenze	CERRETO GUIDI	C529	Livorno	CAMPIGLIA MARITTIMA	B509
Firenze	CERTALDO	C540	Livorno	CAMPO NELL`ELBA	B553
Firenze	DICOMANO	D299	Livorno	CAPOLIVERI	B669
Firenze	EMPOLI	D403	Livorno	CAPRAIA ISOLA	B685
Firenze	FIESOLE	D575	Livorno	CASTAGNETO CARDUCCI	C044
Firenze	FIGLINE VALDARNO	D583	Livorno	CECINA	C415
Firenze	FIRENZE	D612	Livorno	COLLESALVETTI	C869
Firenze	FIRENZUOLA	D613	Livorno	LIVORNO	E625
Firenze	FUCECCHIO	D815	Livorno	PORTO AZZURRO	E680
Firenze	GAMBASSI TERME	D895	Livorno	PIOMBINO	G687
Firenze	GREVE IN CHIANTI	E169	Livorno	PORTOFERRAIO	G912
Firenze	IMPRUNETA	E291	Livorno	RIO MARINA	H305
Firenze	INCISA IN VAL D`ARNO	E296	Livorno	ROSIGNANO MARITTIMO	H570
Firenze	LASTRA A SIGNA	E466	Livorno	SAN VINCENZO	I390
Firenze	LONDA	E668	Livorno	SASSETTA	I454
Firenze	MARRADI	E971	Livorno	SUVERETO	L019

Lucca	ALTOPASCIO	A241
Lucca	BAGNI DI LUCCA	A560
Lucca	BARGA	A657
Lucca	BORGO A MOZZANO	B007
Lucca	CAMAIORE	B455
Lucca	CAMPORGIANO	B557
Lucca	CAPANNORI	B648
Lucca	CAREGGINE	B760
Lucca	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	C236
Lucca	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	C303
Lucca	COREGLIA ANTELMINELLI	C996
Lucca	FABBRICHE DI VALLICO	D449
Lucca	FORTE DEI MARMI	D730
Lucca	FOSCIANDORA	D734
Lucca	GALLICANO	D874
Lucca	GIUNCUGNANO	E059
Lucca	LUCCA	E715
Lucca	MASSAROSA	F035
Lucca	MINUCCIANO	F225
Lucca	MOLAZZANA	F283
Lucca	MONTECARLO	F452
Lucca	PESCAGLIA	G480
Lucca	PIAZZA AL SERCHIO	G582
Lucca	PIETRASANTA	G628
Lucca	PIEVE FOSCIANA	G648
Lucca	PORCARI	G882
Lucca	SAN ROMANO IN GARFAGNANA	I142
Lucca	SERAVEZZA	I622
Lucca	SILLANO	I737
Lucca	STAZZEMA	I942
Lucca	VAGLI SOTTO	L533
Lucca	VERGEMOLI	L763
Lucca	VIAREGGIO	L833
Lucca	VILLA BASILICA	L913
Lucca	VILLA COLLEMANDINA	L926
Massa	AULLA	A496
Massa	BAGNONE	A576
Massa	CARRARA	B832
Massa	CASOLA IN LUNIGIANA	B979
Massa	COMANO	C914
Massa	FILATTIERA	D590
Massa	FIVIZZANO	D629
Massa	FOSDINOVO	D735
Massa	LICCIANA NARDI	E574
Massa	MASSA	F023
Massa	MONTIGNOSO	F679
Massa	MULAZZO	F802
Massa	PODENZANA	G746
Massa	PONTREMOLI	G870
Massa	TRESANA	L386
Massa	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	L946
Massa	ZERI	M169
Pisa	CASCIANA TERME	A559
Pisa	SAN GIULIANO TERME	A562
Pisa	BIENTINA	A864
Pisa	BUTI	B303
Pisa	CALCI	B390
Pisa	CALCINAIA	B392
Pisa	CAPANNOLI	B647
Pisa	CASALE MARITTIMO	B878
Pisa	CASCINA	B950
Pisa	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
Pisa	CASTELLINA MARITTIMA	C174
Pisa	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
Pisa	CHIANNI	C609
Pisa	CRESPINA	D160
Pisa	FAUGLIA	D510
Pisa	GUARDISTALLO	E250
Pisa	LAIATICO	E413
Pisa	LARI	E455
Pisa	LORENZANA	E688
Pisa	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
Pisa	MONTESCUDAIO	F640
Pisa	MONTEVERDI MARITTIMO	F661
Pisa	MONTOPOLI IN VAL D`ARNO	F686
Pisa	ORCIANO PISANO	G090
Pisa	PALAIA	G254
Pisa	PECCIOLI	G395
Pisa	PISA	G702
Pisa	POMARANCE	G804
Pisa	PONSACCO	G822
Pisa	PONTEDERA	G843
Pisa	RIPARBELLA	H319
Pisa	SAN MINIATO	I046
Pisa	SANTA CROCE SULL`ARNO	I177
Pisa	SANTA LUCE	I217
Pisa	SANTA MARIA A MONTE	I232
Pisa	TERRICCIOLA	L138
Pisa	VECCHIANO	L702
Pisa	VICOPISANO	L850
Pisa	VOLTERRA	M126
Prato	CANTAGALLO	B626
Prato	CARMIGNANO	B794
Prato	MONTEMURLO	F572
Prato	POGGIO A CAIANO	G754
Prato	PRATO	G999
Prato	VAIANO	L537
Prato	VERNIO	L775
Potenza	ABETONE	A012
Potenza	AGLIANA	A071
Potenza	MONTECATINI-TERME	A561
Potenza	BUGGIANO	B251
Potenza	CHIESINA UZZANESE	C631
Potenza	CUTIGLIANO	D235
Potenza	LAMPORECCHIO	E432
Potenza	LARCIANO	E451
Potenza	MARLIANA	E960
Potenza	MASSA E COZZILE	F025
Potenza	MONSUMMANO TERME	F384
Potenza	MONTALE	F410
Potenza	PESCIA	G491
Potenza	PIEVE A NIEVOLE	G636
Potenza	PISTOIA	G713
Potenza	PITEGLIO	G715
Potenza	PONTE BUGGIANESE	G833
Potenza	QUARRATA	H109
Potenza	SAMBUCA PISTOIESE	H744
Potenza	SAN MARCELLO PISTOIESE	H980
Potenza	SERRAVALLE PISTOIESE	I660
Potenza	UZZANO	L522
Siena	ABBADIA SAN SALVATORE	A006
Siena	ASCIANO	A461
Siena	SINALUNGA	A468
Siena	BUONCONVENTO	B269
Siena	CASOLE D`ELSA	B984
Siena	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
Siena	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
Siena	CASTIGLIONE D`ORCIA	C313

Siena	CETONA	C587
Siena	CHIANCIANO TERME	C608
Siena	CHIUSDINO	C661
Siena	CHIUSI	C662
Siena	COLLE DI VAL D`ELSA	C847
Siena	GAIOLE IN CHIANTI	D858
Siena	MONTALCINO	F402
Siena	MONTEPULCIANO	F592
Siena	MONTERIGGIONI	F598
Siena	MONTERONI D`ARBIA	F605
Siena	MONTICIANO	F676
Siena	MURLO	F815
Siena	PIANCASTAGNAIO	G547
Siena	PIENZA	G602
Siena	POGGIBONSI	G752
Siena	RADDA IN CHIANTI	H153
Siena	RADICOFANI	H156
Siena	RADICONDOLI	H157
Siena	RAPOLANO TERME	H185
Siena	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790
Siena	SAN GIMIGNANO	H875
Siena	SAN GIOVANNI D`ASSO	H911
Siena	SAN QUIRICO D`ORCIA	I135
Siena	SARTEANO	I445
Siena	SIENA	I726
Siena	SOVICILLE	I877
Siena	TORRITA DI SIENA	L303
Siena	TREQUANDA	L384

08A02588

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Interventi del responsabile del procedimento

Visto:

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come modificato dal decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 e dal decreto legislativo il 31 luglio 2007, n. 113;

il comunicato del presidente dell'Autorità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 146 del 24 giugno 2002, relativo alla trasmissione di una sintetica relazione concernente il verificarsi degli specifici eventi di cui all'elencazione ivi indicata.

Considerato:

che le informazioni relative ai soprarichiamati eventi caratterizzanti i singoli procedimenti sono desumibili anche da altre comunicazioni che pervengono all'autorità;

che sussiste l'esigenza di razionalizzare l'intero sistema delle rilevazioni dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di snellire l'attività amministrativa correlata agli obblighi informativi verso l'autorità svolta dai responsabili del procedimento.

Comunica

Che a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, cessa di produrre i propri effetti il comunicato di pari oggetto citato in premessa.

08A02589

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluconazolo Brunifarma»

Estratto determinazione AIC/N n. 722 del 31 marzo 2008

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUCONAZOLO BRUNIFARMA nelle forme e confezioni:

«100 mg capsule rigide» 10 capsule;

«150 mg capsule rigide» 2 capsule;

«200 mg capsule rigide» 7 capsule.

Titolare A.I.C.: Brunifarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Maestra La Barbera, 18, 90017 - Santa Flavia (Palermo), Italia, codice fiscale 04874220827.

Confezioni:

«100 mg capsule rigide» 10 capsule - A.I.C. n. 037539018 (in base 10), 13TM6B (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione (a temperatura non superiore a 30° C);

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. 18038 - Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri n. 71 (produzione, confezionamento e rilascio dei lotti); Get S.r.l., 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto n. 15-17 (controllo qualità);

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: fluconazolo 100 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 115 mg; amido pregelatinizzato 16,5 mg; magnesio stearato 1,6 mg; silice colloidale anidra 1,2 mg; sodio laurilsolfato 0,7 mg; capsula: gelatina quanto basta a 61 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,3 mg; titanio diossido (E 171) 0,6 mg;

Confezioni:

«150 mg capsule rigide» 2 capsule - A.I.C. n. 037539020 (in base 10), 13TM6D (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione (a temperatura non superiore a 30° C);

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Laboratorio Farmaceutico C.T. S.r.l. 18038 - Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri n. 71 (produzione, confezionamento e rilascio dei lotti); Get S.r.l., 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto n. 15-17 (controllo qualità);

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: fluconazolo 150 mg;

eccipienti: lattosio monoidrato 172,5 mg; amido pregelatinizzato 24,75 mg; magnesio stearato 2,4 mg; silice colloidale anidra 1,8 mg; sodio laurilsolfato 1,05 mg; capsula: gelatina quanto basta a 96 mg; titanio diossido (E 171) 1,92 mg.

«200 mg capsule rigide» 7 capsule - A.I.C. n. 037539032 (in base 10), 13TM6S (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione (a temperatura non superiore a 30º C);

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l. 18038 - Sanremo (Imperia), via Dante Alighieri n. 71 (produzione, confezionamento e rilascio dei lotti); Get S.r.l., 18038 Sanremo (Imperia), via Ludovico Ariosto n. 15-17 (controllo qualità);

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: fluconazolo 200 mg

eccipienti: lattosio monoidrato 230 mg; amido pregelatinizzato 33 mg; magnesio stearato 3,2 mg; silice colloidale anidra 2,4 mg; sodio laurilsolfato 1,4 mg; capsula: gelatina quanto basta a 96 mg; titanio diossido (E 171)1,92 mg.

Indicazioni terapeutiche:

1) criptococcosi: il fluconazolo è indicato nella terapia delle infezioni micotiche profonde dovute a *Cryptococcus neoformans*, incluse quelle che si verificano in pazienti con compromissione del sistema immunitario secondaria a patologie maligne o a sindrome da immunodeficienza acquisita o le micosi secondarie a chemioterapia antineoplastica. Il farmaco può quindi essere utilizzato nel trattamento della meningite criptococcica e nella terapia di mantenimento per la prevenzione delle recidive, nonché nel trattamento della criptococcosi cutanea e polmonare;

2) candidiasi sistemiche: incluse candidemia e candidiasi disseminata ed altre forme invasive di infezioni da *Candida* tra cui: esofagite, endocardite, peritonite, infezioni polmonari, gastrointestinali, oculari e genito-urinarie. Pazienti affetti da patologie maligne ricoverati presso unità di terapia intensiva sottoposti a terapie immunosoppressive o chemioterapia antineoplastica o in condizioni che possano predisporre ad infezioni da candida;

3) candidiasi delle mucose: candidiasi orofaringea (mughetto) ed esofagea, infezioni broncopolmonari non-invasive, candiduria, candidiasi mucocutanea e candidiasi orale atrofica cronica. Il farmaco è inoltre indicato nella prevenzione delle recidive della candidiasi orofaringea in pazienti AIDS;

4) candidiasi genitale: candidiasi vaginali acute e ricorrenti; profilassi per ridurre l'incidenza delle ricadute della candidiasi vaginale (3 o più episodi in un anno). Balanite da candida;

5) pazienti immunocompromessi: è indicato inoltre nella prevenzione delle infezioni micotiche nei pazienti con compromissione del sistema immunitario secondaria a patologie maligne o a sindrome da immunodeficienza acquisita, o nella prevenzione delle micosi secondarie a chemioterapia antineoplastica;

6) dermatomicosi: *tinea pedis, tinea cruris, tinea corporis, tinea capitis e pytiriasis versicolor* e nel trattamento delle candidiasi cutanee. Nel trattamento delle infezioni della pelle e delle membrane mucose, l'uso del prodotto deve essere limitato solo a quei casi di particolare estensione o gravità che non abbiano risposto alla terapia topica tradizionale;

7) micosi endemiche profonde: coccidioidomicosi, paracoccidioidomicosi, sporotricosi ed istoplasmosi nei pazienti immunocompetenti.

Uso nei bambini: il fluconazolo non deve essere usato per la *tinea capitis*.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 037539018 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 28,21 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 46,56 euro;

A.I.C. n. 037539020 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule;

Classe di rimborsabilità: «A»;

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 9,32 euro;

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 15,38 euro;

A.I.C. n. 037539032 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule;

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 35,6 euro (comprensivo della riduzione selettiva dei prezzi di cui alla determinazione AIFA 3 luglio 2006);

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 58,75 euro (comprensivo della riduzione selettiva dei prezzi di cui alla determinazione AIFA 3 luglio 2006).

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 037539018 - «100 mg capsule rigide» 10 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 037539020 - «150 mg capsule rigide» 2 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 037539032 - «200 mg capsule rigide» 7 capsule - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02504

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Galafin»

Estratto determinazione AIC/N n. 824 del 4 aprile 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale GALAFIN nelle forme e confezioni:

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 16 compresse;

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

Titolare A.I.C.: Keypharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Corso di Porta Romana, 72, 20122 - Milano, Italia, codice fiscale 13223880157.

Confezioni:

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 036994010 (in base 10), 138YYU (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.A., 21040 - Origgio (Varese), Italia, via Di Vittorio 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Cilag AG, CH-8201 Shaffausen (Svizzera), Hochstrasse 201 (produzione); Grunenthal GmbH, D-52078 Aachen (Germania), Zieglerstrasse 6 (controlli);

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: tramadolo cloridrato 37,5 mg; paracetamolo 325 mg;

eccipienti: cellulosa polverizzata 26 mg; amido pregelatinizzato 6,50 mg; sodio carbossimetilamido 6,50 mg; amido di mais 26 mg; magnesio stearato 2,50 mg; opadry giallo YS-1-6382 G [ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E 172), polisorbato 80)] 11 mg; cera carnauba 0,017 mg.

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 16 compresse - A.I.C. n. 036994022 (in base 10), 138YZ6 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.A., 21040 Origgio (Varese), Italia, via Di Vittorio 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Cilag AG, CH-8201 Shaffausen (Svizzera), Hochstrasse 201 (produzione); Grunenthal GmbH, D-52078 Aachen (Germania), Zieglerstrasse 6 (controlli);

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: tramadolo cloridrato 37,5 mg; paracetamolo 325 mg

eccipienti: cellulosa polverizzata 26 mg; Amido pregelatinizzato 6,50 mg; Sodio carbossimetilamido 6,50 mg; Amido di mais 26 mg; Magnesio stearato 2,50 mg; Opadry giallo YS-1-6382 G [ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E 172), polisorbato 80)] 11 mg; Cera carnauba 0,017 mg.

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film «20 compresse - A.I.C. n. 036994034 (in base 10), I38YZL (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.A., 21040 - Origgio (Varese), Italia, via Di Vittorio 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Cilag AG, CH-8201 Shaffausen (Svizzera), Hochstrasse 201 (produzione); Grunenthal GmbH, D-52078 Aachen (Germania), Zieglerstrasse 6 (controlli);

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: tramadolo cloridrato 37,5 mg; paracetamolo 325 mg;

eccipienti: cellulosa polverizzata 26 mg; amido pregelatinizzato 6,50 mg; Sodio carbossimetilamido 6,50 mg; amido di mais 26 mg; magnesio stearato 2,50 mg; Opadry giallo YS-1-6382 G [ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E 172), polisorbato 80)] 11 mg; cera carnauba 0,017 mg.

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 036994046 (in base 10), 13BYZY (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.A., 21040 - Origgio (Varese), Italia, via Di Vittorio 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Cilag AG, CH-8201 Shaffausen (Svizzera), Hochstrasse 201 (produzione); Grunenthal GmbH, D-52078 Aachen (Germania), Zieglerstrasse 6 (controlli);.

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: tramadolo cloridrato 37,5 mg; paracetamolo 325 mg

eccipienti: cellulosa polverizzata 26 mg; Amido pregelatinizzato 6,50 mg; sodio carbossimetilamido 6,50 mg; Amido di mais 26 mg; Magnesio stearato 2,50 mg; opadry giallo YS-1-6382 G [ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E 172), polisorbato 80)] 11 mg; cera carnauba 0,017 mg.

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - A.I.C. n. 036994059 (in base 10), 138Z0C (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.A., 21040 - Origgio (Varese), Italia, via Di Vittorio 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Cilag AG, CH-8201 Shaffausen (Svizzera), Hochstrasse 201 (produzione); Grunenthal GmbH, D-52078 Aachen (Germania), Zieglerstrasse 6 (controlli);

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: tramadolo cloridrato 37,5 mg; paracetamolo 325 mg.

eccipienti: cellulosa polverizzata 26 mg; amido pregelatinizzato 6,50 mg; sodio carbossimetilamido 6,50 mg; amido di mais 26 mg; magnesio stearato 2,50 mg; Opadry giallo YS-1-6382 G [ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E 172), polisorbato 80)] 11 mg; cera carnauba 0,017 mg.

Indicazioni terapeutiche: Galafin è indicato per il trattamento sintomatico del dolore acuto da lieve a moderato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 036994010 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 10 compresse»;

Classe: «C».

A.I.C. n. 036994022 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 16 compresse»;

Classe: «C».

A.I.C. n. 036994034 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 20 compresse»;

Classe: «C».

A.I.C. n. 036994046 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 30 compresse»;

Classe: «C».

A.I.C. n. 036994059 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 60 compresse»;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036994010 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 036994022 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 16 compresse - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 036994034 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 20 compresse - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 036994046 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 036994059 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02503

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Patrol»

Estratto determinazione AIC/N n. 825 del 4 aprile 2008

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PATROL, nelle forme e confezioni:

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 16 compresse;

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 30 compresse;

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 60 compresse.

Titolare A.I.C.: Keypharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Corso di Porta Romana, 72, 20122 - Milano, Italia, codice fiscale 13223880157.

Confezioni:

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 10 compresse - A.I.C. n. 036996015 (in base 10), 1390XH (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.A., 21040 - Origgio (Varese), Italia, via Di Vittorio 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Cilag AG, CH-8201 Shaffausen (Svizzera), Hochstrasse 201 (produzione); Grunenthal GmbH, D-52078 Aachen (Germania), Zieglerstrasse 6 (controlli).

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: Tramadolo Cloridrato 37,5 mg; Paracetamolo 325 mg;

eccipienti: Cellulosa polverizzata 26 mg; Amido pregelatinizzato 6,50 mg; Sodio carbossimetilamido 6,50 mg; Amido di mais 26 mg; Magnesio stearato 2,50 mg; Opadry giallo YS-1-6382 G [ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E 172), polisorbato 80)] 11 mg; Cera carnauba 0,017 mg.

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film «16 compresse - A.I.C. n. 036996027 (in base 10), 1390XV (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.A., 21040 - Origgio (Varese), Italia, via Di Vittorio 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Cilag AG, CH-8201 Shaffausen (Svizzera), Hochstrasse 201 (produzione); Grunenthal GmbH, D-52078 Aachen (Germania), Zieglerstrasse 6 (controlli);

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: Tramadolo Cloridrato 37,5 mg; Paracetamolo 325 mg;

eccipienti: Cellulosa polverizzata 26 mg; Amido pregelatinizzato 6,50 mg; Sodio carbossimetilamido 6,50 mg; Amido di mais 26 mg; Magnesio stearato 2,50 mg; Opadry giallo YS-1-6382 G [ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E 172), polisorbato 80)] 11 mg; Cera carnauba 0,017 mg.

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film « 20 compresse - A.I.C. n. 036996039 (in base 10), 1390Y7 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.A., 21040 - Origgio (Varese), Italia, via Di Vittorio 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Cilag AG, CH-8201 Shaffausen (Svizzera), Hochstrasse 201 (produzione); Grunenthal GmbH, D-52078 Aachen (Germania), Zieglerstrasse 6 (controlli);

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: Tramadolo Cloridrato 37,5 mg; Paracetamolo 325 mg.

eccipienti: Cellulosa polverizzata 26 mg; Amido pregelatinizzato 6,50 mg; Sodio carbossimetilamido 6,50 mg; Amido di mais 26 mg; Magnesio stearato 2,50 mg; Opadry giallo YS-1-6382 O [ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E 172), polisorbato 80)] 11 mg; Cera carnauba 0,017 mg.

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 30 compresse - A.I.C. n. 036996041 (in base 10), 1390Y9 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.A., 21040 - Origgio (Varese), Italia, via Di Vittorio 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Cilag AG, CH-8201 Shaffausen (Svizzera), Hochstrasse 201 (produzione); Grunenthal GmbH, D-52078 Aachen (Germania), Zieglerstrasse 6 (controlli);

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: Tramadolo Cloridrato 37,5 mg; Paracetamolo 325 mg

eccipienti: Cellulosa polverizzata 26 mg; Amido pregelatinizzato 6,50 mg; Sodio carbossimetilamido 6,50 mg; Amido di mais 26 mg; Magnesio stearato 2,50 mg; Opadry giallo YS-1-6382 G [ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E 172), polisorbato 80)] 11 mg; Cera carnauba 0,017 mg.

«37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film» 60 compresse - A.I.C. n. 036996054 (in base 10), 1 390YQ (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Farmaceutici Formenti S.p.A., 21040 - Origgio (Varese), Italia, via Di Vittorio 2 (produzione, confezionamento, controlli e rilascio dei lotti); Cilag AG, CH-8201 Shaffausen (Svizzera), Hochstrasse 201 (produzione); Grunenthal GmbH, D-52078 Aachen (Germania), Zieglerstrasse 6 (controlli);

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principi attivi: Tramadolo Cloridrato 37,5 mg; Paracetamolo 325 mg;

eccipienti: Cellulosa polverizzata 26 mg; Amido pregelatinizzato 6,50 mg; Sodio carbossimetilamido 6,50 mg; Amido di mais 26 mg; Magnesio stearato 2,50 mg; Opadry giallo YS-1-6382 G [ipromellosa, titanio diossido (E 171), macrogol 400, ossido di ferro giallo (E 172), polisorbato 80)] 11 mg; Cera carnauba 0,017 mg;

Indicazioni terapeutiche: «Patrol» è indicato per il trattamento sintomatico del dolore acuto da lieve a moderato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 036996015 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 10 compresse»;

Classe: «C».

A.I.C. n. 036996027 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 16 compresse»;

Classe: «C».

A.I.C. n. 036996039 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 20 compresse»;

Classe: «C».

A.I.C. n. 036996041 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 30 compresse»;

Classe: «C».

A.I.C. n. 036996054 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 60 compresse»;

Classe: «C».

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036996015 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 10 compresse» - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 036996027 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 16 compresse» - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 036996039 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 20 compresse» - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 036996041 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 30 compresse» - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;

A.I.C. n. 036996054 - «37,5 mg + 325 mg compresse rivestite con film - 60 compresse» - RNR: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A02502

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-092) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00